

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;
- c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
- d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. e del difensore;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **19.10.2021, ora di rito** per la comparizione dei ricorrenti e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori <

F che hanno presentato la proposta di piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 8.7.2021

Il Giudice
dott.ssa Ambra Alvano

